

CROCE ROSSA ITALIANA



**CENNI SUL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO DEI
CONFLITTI ARMATI**

Gen. C.A. (ris.) Pietro Verri

1983

AVVERTENZA

I cenni sul diritto internazionale umanitario da applicare nei conflitti armati contenuti nel testo che segue, sono destinati a facilitare il primo approccio alla materia da parte dei membri delle varie componenti della C.R.I. (Corpo delle Infermiere Volontarie, Corpo Militare, Volontari del Soccorso, Pionieri), che non abbiano finora avuto la possibilità di studiarla; e a ricordare alcuni elementi essenziali di essa a coloro che in qualche misura l'abbiano già studiata.

I cenni costituiscono perciò la semplice introduzione per uno studio approfondito del diritto in questione, nel corso del quale maggior attenzione dovrà essere dedicata alle norme che più direttamente si riferiscono ai compiti che, a seconda dell'appartenenza a questa o quella componente, ciascuno sarà chiamato a svolgere in caso di conflitto armato, al quale partecipi o no il nostro Paese.

Non va dimenticato, al riguardo, che gli strumenti internazionali più recenti fanno obbligo agli Stati, oltre che includere lo studio del diritto in questione nei programmi di istruzione militare, di diffonderne la conoscenza il più largamente possibile in seno alla popolazione civile.

Va inoltre tenuto presente che le croce rosse internazionali sono chiamate ad aiutare i governi nella formazione di personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e degli altri documenti pertinenti, con particolare riferimento alle attività delle potenze protettrici in caso di conflitto armato (Protocollo I/1977, art. 6). Alla base di tale formazione deve esserci, evidentemente, la conoscenza approfondita della materia.

A. GENERALITÀ E SVILUPPO STORICO

1. Contenuto.....	Pag.	4
2. Denominazione.....	“	7
3. Prima della codificazione.....	“	8
4. Dagli inizi della codificazione alla vigilia della 2 [^] guerra mondiale.....	“	9
5. Dopo la 2 [^] guerra mondiale.....	“	12
6. I Protocolli aggiunti nel 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949	“	15
7. Necessità militare e proporzionalità.....	“	16
8. Convenzioni fra belligeranti.....	“	19
9. Rapporto di neutralità.....	“	22
10. Il diritto dei conflitti armati non internazionali.....	“	24
11. La diffusione del diritto della guerra.....	“	24
12. Le violazioni del diritto della guerra e la loro repressione.....	“	26
13. Considerazioni finali.....	“	26
14. Cronologia del diritto della guerra.....	“	27

B. NORME ESSENZIALI PER LA CONDOTTA DELLE OPERAZIONI MILITARI

15. Combattenti e forze armate.....	Pag.	28
16. Mezzi di guerra.....	“	29
17. Metodi nella condotta delle operazioni.....	“	31

A

GENERALITÀ E SVILUPPO STORICO

1. CONTENUTO

1.1 Di fronte alla guerra la comunità internazionale agisce oggi seguendo due direttrici, la prima delle quali ha per oggetto la messa al bando del fenomeno, attraverso soluzioni che consentano di evitare che le controversie fra Stati sfocino nel ricorso alle armi.

È il sistema delle Nazioni Unite a perseguire tale obiettivo, avendo condannato il c.d. ius ad bellum (diritto alla guerra) ed affermato lo ius contra bellum (diritto contro la guerra), ossia il divieto del ricorso alla guerra, salvo il caso di legittima difesa da esercitare fino a che il Consiglio di Sicurezza non attui le misure previste dalla Carta delle Nazioni Unite.

Si debbono in questa sede tralasciare le attività svolte in tale direzione e concentrare ogni attenzione sull'altra direttrice, quella che vuole "regolare" la guerra, e che è imposta dalla constatazione che il sistema delle Nazioni Unite, se ha potuto evitare finora conflitti su scala mondiale, non è riuscito ad impedire conflitti di portata minore ma non per questo meno tragici per i popoli coinvolti.

1.2 Quando si esamina l'istituto della guerra secondo il diritto internazionale, si rilevano due suoi aspetti essenziali:

- a) la guerra-azione (o guerra in senso materiale), la quale comporta l'uso effettivo della forza armata;
- b) la guerra-situazione giuridica, che si contrappone allo stato di pace, che è o dovrebbe essere, nella fase storica attuale, la situazione giuridica normale fra i soggetti del diritto internazionale.

Questi due aspetti dell'istituto della guerra sono fra di loro collegati, nel senso che:

- a) la guerra-azione provoca il sorgere dello stato di guerra, ove questo non fosse già sorto mediante la dichiarazione di guerra;
- b) lo stato di guerra legittima il ricorso della guerra-azione.

1.3 Occorre però considerare che in dottrina vi sono autori che ravvisano una certa dissociazione fra lo stato di guerra e l'esercizio effettivo della violenza bellica, nel senso che non sempre la dichiarazione dell'esistenza di uno stato di guerra è seguita dalla condotta di operazioni militari attive.

Infatti, dato che la guerra moderna coinvolge l'intera vita politica ed economica degli Stati implicati e viene combattuta anche mediante attività che, esplicate in quei settori, contribuiscono in misura non irrilevante alla sconfitta dell'avversario, è concepibile che lo Stato membro di una coalizione partecipi alla guerra senza partecipare direttamente alle operazioni militari.

I suoi atti ostili che, escludendolo dalla categoria dei neutrali, presuppongono e comportano lo stato di guerra, si esplicano nei settori politico, economico e simili, e possono anche essere connessi direttamente con le operazioni militari, come, ad esempio, mettere basi militari a disposizione di un alleato, consentire il transito sul proprio territorio di forze e mezzi alleati, ecc., ma non vanno al di là, ossia le sue forze armate non combattono. Il che, ovviamente, non esclude che l'avversario replichi in modo tale da obbligarlo ad operazioni militari attive.

Casi di partecipazione ad una guerra nei vari campi possibili, ma con l'esclusione dell'esercizio diretto della violenza materiale, si sono avuti durante le due guerre mondiali. Vari Stati, soprattutto dell'America latina, hanno, infatti, dichiarato guerra alle "potenze centrali" (1° guerra mondiale) o alle "potenze dell'asse" (2° guerra mondiale), ed hanno compiuto nei loro confronti attività ostili di carattere politico ed economico, senza partecipare direttamente alle operazioni militari. Quelle attività costituivano la loro partecipazione alla guerra e comportavano per esse lo stato di guerra, al quale hanno poi posto fine stipulando trattati di pace.

Questa teoria non è accolta da tutta la dottrina, perché vi sono autori che sostengono, invece, che non ci può essere guerra senza ostilità effettive.

Per contro, gli avvisi sono concordi nel riconoscere che la dissociazione fra stato di guerra e ostilità effettive esiste, fra Stati che si sono combattuti materialmente, nel periodo intercorrente fra un armistizio e il trattato di pace.

Va, del pari, tenuto presente che l'uso della forza armata può avvenire in forme parziali e circoscritte, tali da non determinare la cessazione dello stato di guerra.

Ci riferiamo ai c.d. procedimenti non bellici o mezzo coercitivi al di fuori della guerra, quelli che la dottrina anglosassone chiama *acts short of war*, citando gli esempi della battaglia navale di Navarino (1827) tra forze turco-egiziane e forze anglo-franco-russe, della occupazione americana di Vera Cruz (1914) e della occupazione italiana di Corfù (1923).

In questi casi, il criterio per stabilire se vi sia o meno guerra si deve ricercare nella intenzione delle parti (*animus belligeranti*), per determinare la quale occorre prendere in

considerazione non solo le loro dichiarazioni, ma anche le loro attività materiali, alle quali spetta, anzi, una rilevanza prevalente.

Si deve, fra l'altro, tenere presente l'ipotesi non scolastica della c.d. guerra simulata, che si ha quando uno Stato non dichiara formalmente la guerra nei confronti di un altro Stato ed asserisce, anzi, di non muovere guerra, ma di eseguire, ad esempio, un atto di rappresaglia o di autotutela, o di agire in stato di necessità. E tuttavia conduce ostilità in maniera generale e illimitata, sì da rendere indubbio che di guerra si tratti.

Va aggiunto che il procedimento non bellico può trasformarsi in procedimento bellico a causa delle caratteristiche preminenti (prolungamento nel tempo, estensione nello spazio, grado di intensità) che, ad un certo momento, assumono le attività militari svolte dallo Stato che le ha intraprese, oppure quelle con le quali risponde lo Stato vittima dell'aggressione; come anche, naturalmente, nel caso che l'uno o l'altro dichiarino formalmente la guerra.

1.4 La guerra-azione è sottoposta a limitazioni da apposite norme del diritto internazionale pubblico (*ius in bello*), con le quali si stabilisce: 1) chi possa legittimamente compiere atti di violenza bellica; 2) quali mezzi e metodi di guerra siano vietati, e in quale proporzione, rispetto ai risultati perseguiti, possano essere impiegati mezzi e metodi non vietati; 3) le persone, i beni e i luoghi nei confronti dei quali non possa essere esercitata la violenza bellica; 4) quale protezione debba essere assicurata alle vittime della violenza bellica: le persone civili, con speciale riferimento agli abitanti di territori soggetti ad occupazione militare; i combattenti che siano stati posti fuori combattimento per una causa qualsiasi; 5) in quale modo e con quale scopo i belligeranti possano stipulare convenzioni fra di loro; 6) le norme che regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali e di questi verso quelli; 7) l'obbligo della diffusione del diritto della guerra; 8) l'obbligo di reprimere le violazioni delle norme del diritto della guerra.

Lo scopo, dunque, di questo diritto è esclusivamente umanitario, perché volto a rendere meno disumane le conseguenze della lotta armata, con ciò rispondendo ad un dovere imposto dal progresso morale dell'umanità, che reclama, per il caso di guerra, la riduzione al minimo delle sofferenze e delle distruzioni, e la eliminazione di quelle inutili o superflue. Esigenza, questa, resa sempre più sentita dal carattere totale ed estremamente micidiale della guerra moderna.

Esso è chiamato a disciplinare la condotta della guerra comunque dichiarata o iniziata, e cioè lecitamente oppure violando un dovere internazionale.

1.5 Dal punto di vista temporale, il momento iniziale dell'applicazione del diritto della guerra coincide con l'inizio della guerra-azione o con l'inizio dello stato di guerra, a seconda che l'una preceda l'altro. Il momento finale coincide, invece, con la fine dello stato di guerra.

Sotto il profilo spaziale, l'applicazione del diritto bellico ha un ambito illuminato se ci si riferisce al fatto che lo stato di guerra produce, come si è ora ricordato, effetti giuridici anche nei confronti degli Stati che non partecipano alla guerra. Ha, invece, un ambito limitato se ci si riferisce allo spazio in cui è lecito l'esercizio della violenza bellica, spazio che è chiamato *ragione della guerra*.

Se ci riferiamo, infine, allo spazio in cui in un determinato conflitto la violenza viene effettivamente esercitata, esso è di solito chiamato *teatro della guerra*.

La *regione della guerra* comprende:

- 1) il territorio di ciascuno Stato belligerante, con il relativo mare territoriale, fondo e sottosuolo di questo, nonché lo spazio atmosferico sovrastante l'uno e l'altro;
- 2) l'alto mare, con il corrispondente fondo e sottosuolo e con lo spazio atmosferico sovrastante.

Per quanto concerne lo spazio extra-atmosferico, in dottrina prevale la tesi che esso vada considerato *res communis omnium* (spazio comune a tutti), sicché, per ciò che ci riguarda, fa parte della regione della guerra.

Non rientrano nella regione della guerra i territori neutralizzati:

- 1) isole Aland (Trattato 20 ottobre 1921);
- 2) Antartide (comprende la regione a sud del 60° grado di latitudine sud escluso l'alto mare – Trattato 1° Dicembre 1959);
- 3) Canale di Panama (Trattato 7 Settembre 1977).

2. DENOMINAZIONE

Tradizionalmente e fino a tre decenni fa, questa parte del diritto internazionale è stata chiamata "diritto della guerra" come quello che si rivolgeva soltanto alla guerra c.d. classica, ossia fra Stati.

A partire dagli anni Cinquanta, al termine guerra si è cominciato a preferire la locuzione "conflitto armato", perchè questa abbraccia anche quei conflitti che, o si svolgono all'interno di uno Stato oppure non hanno le caratteristiche della guerra in senso tecnico-giuridico.

In sostanza, la locuzione “conflitto armato” consente di indicare tutti i possibili casi di conflitto nei cui confronti la comunità internazionale abbia interesse a portare la sua attenzione e a dettare una sua legge.

Volendosi, d'altra parte, far risaltare l'accentuazione e l'ampliamento che le finalità umanitarie, proprie fin dalle origini di questa parte del diritto internazionale pubblico, hanno ricevuto in epoca recente, si è preso ad usare comunemente la denominazione generica di “diritto umanitario” che, propriamente, indica un ambito piuttosto esteso e multiforme del diritto internazionale, e non soltanto il diritto che qui interessa.

Una esigenza di chiarezza, induce, perciò, ad adottare una denominazione che non si presti ad equivoci: quella di “diritto internazionale dei conflitti armati”, alla quale, se si vogliono sottolineare le finalità del settore, si può aggiungere l'aggettivo umanitario, arrivando alla locuzione “diritto internazionale umanitario dei conflitti armati”.

Ma si può validamente usare, in particolare in seno alle istituzioni militari, l'antica denominazione di “diritto di guerra”, perché essa conserva una chiara aderenza sia agli scopi che al contenuto, nell'intesa che il termine guerra comprende qualsiasi tipo di conflitto armato, cioè sia internazionale che interno.

3. PRIMA DELLA CODIFICAZIONE

3.1 Ricordato il contenuto di questo diritto e indicata la sua denominazione razionale, occorrerebbe ora rivolgersi alla sua storia, la cui conoscenza è di indubbia utilità propedeutica per lo studio del suo sistema attuale.

Poiché non è possibile attardarsi su questo punto, dobbiamo limitarci a richiamare il modo spietato di condurre le ostilità che, tralasciando l'antichità, ha contraddistinto il medioevo di prima e dopo il Mille – si pensi solo alle Crociate –, ad onta di certi istituti come la “pace di Dio” e la “tregua di Dio”, nei quali, del resto, le finalità umanitarie non erano né esclusive né prevalenti.

Quanto alle consuetudini feudali o di cavalleria (“oh gran bontà de' cavalieri antiqui...”), esse ebbero una applicazione molto varia ed effetti, tutto sommato, né consistenti né durevoli: comunque, rispondevano esclusivamente ad una solidarietà di classe, quella dei nobili, e dai loro benefici erano escluse le masse, armate o inermi.

La realtà prodotta dal modo di condurre le ostilità è rimasta orrenda anche nell'evo moderno: si pensi solo alle guerre di religione, allorché amici e nemici si dividevano non già in base a confini etnici o statali, ma a fedeltà ideologiche travalicanti spesso quei confini.

Una attenta ricerca attraverso le varie epoche, se permetterebbe, certo, di evitare esagerazioni o generalizzazioni spesso insiste nelle enunciazioni sommarie, offrirebbe un quadro rispondente, tutto sommato, a questa realtà. Quadro, che resta, nel complesso, immutato, anche se si incontrano qua e là sporadici comportamenti ispirati a principi cavallereschi o umanitari.

3.2 Frattanto, si era svolta, tra il XVI° e il XVIII° secolo una lunga e complessa elaborazione dottrinale, attraverso la quale si erano in qualche misura manifestati i progressi via via realizzati dalla civiltà, portando gli spiriti più illuminati e più sensibili a ripudiare la tragica realtà che abbiamo poc' anzi ricordato. La quale incontra, a partire dal XVI° secolo ma soprattutto dal XVIII°, qualche attenuazione grazie ai “cartelli” che si cominciarono a stipulare in occasione di questa o quella guerra, di questa o quella battaglia, per regolare il trattamento dei feriti o il riscatto prigionieri, e talora anche per vietare l'impiego di certe armi.

Si viene formando lentamente un diritto consuetudinario attraverso la ripetizione uniforme e continuata nel tempo di certi comportamenti, sanciti o no nei “cartelli” (o “capitolazioni”, come anche si chiamavano), con la convinzione della loro obbligatorietà. Tale convinzione si esprime anche, in alcuni casi, nelle istruzioni rivolte dai governi alle rispettive forze armate.

4. DAGLI INIZI DELLA CODIFICAZIONE ALLA VIGILIA DELLA 2^a GUERRA MONDIALE

4.1 È agli inizi della 2° metà del XIX° secolo, che risalgono le prime Convenzioni internazionali dirette sia a precisare ed a fissare per iscritto le norme consuetudinarie già formatesi, sia ad innovarle o a perfezionarle.

Ha così inizio la codificazione del diritto internazionale della guerra, alla quale si attribuirebbe come data di nascita il 16 aprile 1856, allorché fu adottata a Parigi la “Dichiarazione per regolare diversi punti di diritto marittimo” (proibizione della guerra di corsa; la merce neutrale non può essere sequestrata se è sotto bandiera nemica, salvo il contrabbando di guerra; il blocco marittimo per essere obbligatorio deve essere effettivo).

Ben più importante è, però, la data del 22 agosto 1864, quando fu firmata a Ginevra la prima “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti in guerra”, i cui principi, dopo un tentativo non riuscito nel 1868, saranno adattati alla guerra marittima con la IIIa Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899.

Eguale importante è la data del 27 luglio 1874, giorno in cui a Bruxelles fu adottata la “Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra”, rimasta allo stato di

progetto, ma il cui contenuto fu largamente ripreso nei testi dell'Aja del 29 luglio 1899 e poi del 18 ottobre 1907.

Cominciata, dunque, poco dopo la metà del XIX° secolo, la codificazione aveva portato agli inizi del nostro secolo ad un complesso di regole che apparivano abbastanza articolate, ma che erano inficiate sia dal primato su di esse a favore della “necessità militare”, sia dalla clausola “si omnes” l’una e l’altra sancite nelle Convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907, in particolare nel “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre” (allegato alla II° Convenzione del 1899 e, con ritocchi, alla IV° Convenzione del 1907).

In compenso, nel 1899 e poi nel 1907, le parti contraenti, consapevoli del carattere incompleto della codificazione compiuta, ritennero necessario, in un preambolo, “constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni adottate, le popolazioni civili e i belligeranti restano sotto la salvaguardia e l’impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra nazioni civili, dalle leggi dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza”.

Questa clausola, detta di Mertens, contiene il riconoscimento esplicito dell’esistenza, nel campo del diritto della guerra, di leggi non scritte e tuttavia cogenti. Il suo carattere normativo è sostenuto non soltanto dal suo valore di regola consuetudinaria, ma anche dal fatto che essa è stata poi introdotta in vari documenti di diritto della guerra adottati posteriormente alla 2° guerra mondiale.

4.2 Selezionando, gli strumenti internazionali da applicare nella condotta delle operazioni militari erano, alla vigilia della Iª guerra mondiale, adottati all’Aja nel 1899:

- la “Dichiarazione (IV, 2) relativa al divieto di impiegare proiettili destinati a spargere gas asfissianti o deleteri”.
- La “Dichiarazione (III) relativa al divieto di impiegare pallottole che si dilatano o si schiacciano nel corpo umano”.
 - adottati all’Aja nel 1907:
- la “Convenzione (IV) concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre”, con Regolamento allegato, nel quale si dettano norme per la condotta delle operazioni, il trattamento dei prigionieri di guerra, la protezione della popolazione civile e il regime di occupazione bellica, e si fa pieno rinvio alla Convenzione di Ginevra per quanto concerne i feriti e i malati in guerra;
- le due “Convenzioni (V e XIII) relative ai diritti e doveri neutrali rispettivamente nella guerra terrestre e marittima;
- cinque “Convenzioni (VI, VII, VIII, IX e XI) relative alla guerra marittima.

Soltanto un interesse storico presentano oggi (e lo presentavano già durante la 1° guerra mondiale) le due Dichiarazioni dell’Aja 1899 (IV, 1) e 1907 relative al divieto di lanciare proiettili dall’alto degli aerostati.

Era stata anche adottata a Londra il 26 febbraio 1909 una “Dichiarazione relativa al diritto della guerra marittima”, ma essa non fu mai ratificata dagli Stati firmatari.

Nel periodo fra le due guerre mondiali il diritto da applicare nella condotta delle operazioni militari subì una stasi per effetto della prevalente tesi secondo la quale una operazione volta ad aggiornare e rendere più efficace tale diritto – riguardato come una specie di legittimazione della guerra, evento questo, si affermava, da prevenire non da regolare – avrebbe incrinato la fiducia nelle possibilità della comunità internazionale di impedire la guerra.

Durante tale periodo, ai documenti sopra citati si aggiunsero soltanto:

- a) il “Protocollo concernente il divieto dell’impiego di gas asfissianti, tossici o simili, e di mezzi batteriologici”, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (aggiornamento della II Dichiarazione dell’Aja 1899);
- b) la “Convenzione relativa al regime degli Stretti”, firmata a Montreux il 20 luglio 1936 (per la parte relativa al tempo di guerra);
- c) il “Processo verbale relativo alle norme che i sottomarini debbono osservare nella loro azione verso le navi mercantili”, firmato a Londra il 6 novembre 1936.

Furono anche redatte nel 1922-1923 regole per la condotta della guerra aerea (dette Regole dell’Aja), che rimasero allo stato di progetto, ma che sono state in parte seguite come consuetudine e recentemente recepite nel I Protocollo aggiuntivo 1977.

4.3 Per quanto riguarda, le norme relative alla protezione delle vittime della guerra, l’evoluzione successiva alla Convenzione del 1864 (feriti in guerra)¹ è compendiata nei seguenti documenti:

la “Convenzione per l’assistenza ai malati e feriti in guerra” (aggiornamento di quella del 1864), adottata a Ginevra il 6 luglio 1906, la cui applicazione fu estesa alla guerra marittima dalla X Convenzione dell’Aja 1907;

la “Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle armate in campagna”, adottata a Ginevra il 17 luglio 1929. Si tratta di un aggiornamento delle norme precedenti reso necessario dalle esperienze della I guerra mondiale;

la “Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra”, adottata a Ginevra il 27 luglio 1929. Con essa si differiscono in un documento a sé stante, ampliandole e aggiornandole in base

¹ (supra, 4.1)

alle esperienze della I^a guerra mondiale, le norme fino allora contenute nel Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja 1907.

5. DOPO LA 2^a GUERRA MONDIALE

5.1 Dai dati che abbiamo richiamato è facile comprendere come nel 1939, sia le norme relative alla condotta delle operazioni militari che quelle poste a protezione delle vittime della guerra, norme che già avevano rivelato grosse lacune e marcate debolezze durante la I guerra mondiale, non potessero fornire strumenti idonei, o almeno accettabili, rispetto al tipo di conflitto che si sarebbe sviluppato tra il 1939 e il 1945, sicchè si è affermato, con una certa esagerazione, che la 2 guerra mondiale è stata condotta senza leggi della guerra.

Venne, dunque, la 2^a guerra mondiale, con il teatro del conflitto dilatato all'intero globo, con la "guerra totale", con il metodo della "terra bruciata", con le deportazioni di massa, con le fucilazioni di ostaggi e di interi reparti di combattenti avversari, con i campi di concentramento usati per fini di sterminio, con le armi c.d. cieche, e via condannando.

Più particolarmente, aspetti di notevole rilievo furono:

- a) i mezzi e i metodi di guerra che, tolto ogni limite spaziale alle possibilità di offesa, avevano come non mai esposto alle conseguenze delle ostilità le persone inermi e i beni civili;
- b) il trattamento spesso disumano riservato ai prigionieri di guerra, agli internati civili e alla popolazione dei territori soggetti ad occupazione militare;
- c) la nascita e lo sviluppo dei movimenti di resistenza che agirono in tutti i paesi occupati, e che con la loro attività vennero a violare le norme che, a differenza del territorio invaso, vietavano allora, in territorio occupato, qualsiasi azione ostile contro le forze occupanti.

5.2 Due fattori favorirono la tesi della necessità vitale di riaffermazione del diritto della guerra e del suo urgente aggiornamento.

In primo luogo, la constatazione che gli sforzi della comunità internazionale non erano riusciti a mettere al bando la guerra.

In secondo luogo, la crescente affermazione di nuove concezioni giuridiche in materia di diritti dell'uomo, le quali hanno modificato i rapporti fra Stato ed individuo, provocato una evoluzione del diritto interno ed internazionale ed esercitato una notevole influenza sullo sviluppo in senso sempre più umanitario delle regole relative alla protezione delle vittime della guerra ed alla

condotta delle ostilità. E questo, a partire dalla “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (1948) – importante caposaldo poi affiancato dalla “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (1950), e dal “Patto internazionale sui diritti civili e politici” (1966) -, attraverso una lunga serie di dichiarazioni enunciate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite circa il dovere di salvaguardare quei diritti anche nel corso dei conflitti armati.

I forti impulsi prodotti nella coscienza dei popoli dagli eventi della 2^a guerra mondiale finirono per avere ragione delle esitazioni che si manifestarono anche questa volta e con la stessa motivazione: la guerra va bandita, non regolata. E la comunità internazionale è stata abbastanza sollecitata nell’affrontare il problema della protezione delle vittime della guerra alla luce delle tragiche esperienze attraverso le quali i popoli erano passati tra il 1939 e il 1945.

5.3 Si ebbe dapprima la “Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio” (1948).

I fatti che il titolo del documento evoca esimono da qualsiasi aggiunta o commento.

Il 12 agosto 1949 furono adottate a Ginevra quattro “Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra”, e precisamente:

- I, per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna, ampio e razionale aggiornamento delle Convenzioni del 1864, 1906 e 1929 (supra 4.3);
- II, per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare. Era stata preceduta come si è già indicato (supra 4.1 e 4.3), da Convenzioni che si erano limitate ad estendere alla guerra marittima le Convenzioni specifiche relative alla guerra terrestre (1864 e 1906), ma non quella del 1929, per cui, per la guerra sul mare, si era, in pratica, fermi al 1906. Con la nuova Convenzione si crea una normativa parallela ma autonoma, appunto per la guerra sul mare;
- III, per il trattamento dei prigionieri di guerra, vasto e penetrante aggiornamento della convenzione del 1929 (supra 4.3). cade opportuno rilevare la grossa innovazione introdotta dalla nuova Convenzione, che ha ammesso nella categoria dei combattenti legittimi, a determinate condizioni, “i membri dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una Parte del conflitto e che operano fuori o all’interno del loro proprio territorio, anche se questo territorio è occupato”;
- IV, per la protezione delle persone civili in tempo di guerra sul territorio del proprio paese o di altro paese sia esso libero od occupato, documento di vasta portata e che costituiva una novità assoluta, dato che gli unici precedenti in materia erano rappresentati da poche e

scarne regole contenute nel “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre” allegato alla IV Convenzione Aja 1907.

Di particolare importanza è l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni, che, ponendo doveri e diritti, limiti e garanzie, nell’intesa che l’applicazione delle norme dettate non eserciterebbe nessun effetto sullo statuto giuridico delle Parti del conflitto, vuole assicurare, anche nei conflitti a carattere non internazionale, un minimo di protezione alle persone che non partecipano direttamente alle ostilità, e a quelle che, avendovi partecipato, abbiano deposto le armi o siano fuori combattimento per una causa qualsiasi.

5.4 Poco dopo la comunità internazionale passava ad occuparsi di un altro problema che la 2 guerra mondiale aveva additato in tutta la sua gravità: quello della protezione dei beni culturali dai danni e dai furti, dai saccheggi e dalle sottrazioni.

In proposito, esistevano poche e succinte norme contenute nel “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre” allegato alla IV Convenzione, nonché nella “Convenzione relativa al bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra” (IX), ambedue firmate all’Aja il 18 ottobre 1907. Fra i precedenti, va anche ricordato il “Patto per la protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche, e dei monumenti storici” (detto Patto Roerich), firmato a Washington il 15 aprile 1935, documento di portata interamericana.

L’opera di revisione e aggiornamento portò all’adozione della “Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato” firmata all’Aja il 14 maggio 1954, corredata di un regolamento di applicazione e di un protocollo, ambedue recanti la stessa data.

5.5 Particolarmente sollecitata è stata l’opera di adeguamento del diritto ai nuovi mezzi impiegati durante la guerra del Vietnam, ove l’uso dei defolianti ha provocato danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale. È così che si è giunti alla “Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell’ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile”, adottata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1976.

5.6 In materia di armi nucleari e in genere di armi di distruzione di massa, comprese quelle chimiche e batteriologiche².

² S veda infra, 16

5.7 Relativamente alle armi c.d. convenzionali, è da considerare alla “Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di armi classiche specifiche”, adottata a Ginevra il 10 ottobre 1980, per il momento corredata da tre Protocolli che riguardano rispettivamente:

- a) le armi il cui effetto principale è di ferire mediante schegge non localizzabili radiograficamente nel corpo umano;
- b) le mine, le trappole, nonché altri dispositivi da mettere in opera manualmente e destinati ad esplodere su comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo;
- c) le armi incendiarie.

6. I PROTOCOLLI AGGIUNTI NEL 1977 ALLE CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949

6.1 Non tutti i risultati, pur ragguardevoli, conseguiti dall’opera di riaffermazione e di sviluppo delle norme relative alla protezione delle vittime della guerra, compendiate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, furono accolti con il più generale consenso, mentre urgeva la necessità di aggiornare le regole, ormai vetuste, concernenti la condotta delle operazioni militari.

Ben presto, le insoddisfazioni causate da norme auspicate e non adottate, e da norme frutto di compromessi, aggiungendosi agli avvenimenti politico-militari degli anni successivi, provocarono spinte verso nuovi sviluppi. In particolare, come conseguenza: a) delle lotte combattute, per conseguire l’indipendenza, dai paesi sotto regime coloniale (guerre di liberazione); b) della notevole estensione raggiunta dal ricorso, in tali come in altri conflitti armati, alla tecnica di guerriglia; c) dell’allargamento della comunità internazionale; d) dell’attività svolta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel campo del diritto relativo ai conflitti armati, da una parte, e dei diritti dell’uomo, dall’altra.

Si andavano così delineando o temi che, più degli altri, sollecitavano nuove affermazioni, puntualizzazioni e, possibilmente, integrazioni: a) metodi e mezzi di guerra; b) statuto di combattente; c) distinzione fra combattenti e non combattenti; d) comportamento fra combattenti; e) protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità; f) rappresaglie; g) rispetto del diritto della guerra, controllo della sua applicazione e repressione delle sue violazioni.

Risultava poi necessario approfondire i problemi connessi con le differenti situazioni di conflitto armato alle quali applicare lo speciale diritto, e cioè: a) i conflitti internazionali (guerra fra Stati in senso formale; situazioni di ostilità attive fra Stati non qualificate come guerra in senso formale; guerre di liberazione e similari; operazioni condotte dalle Nazioni Unite in base all’art. 42 della

Carta, per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale); b) conflitti non internazionali o interni (problema della loro definizione e della constatazione della loro esistenza; regole da applicare; statuto delle parti in conflitto).

Di speciale importanza appariva il problema relativo ai conflitti interni, problema che il citato art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 (supra 5.3), rimasto in pratica senza effetti in occasione di molti casi concreti intervenuti negli anni successivi, anziché risolvere aveva particolarmente acuito. Problema, complicato in non trascurabile misura dal fatto che, oltre ai conflitti interni del tipo per così dire classico (guerra civile), stavano avvenendo lotte armate provocate da ideologie di segno contrario e intrise di odio e di violenza senza freno, e quindi spesso più crudeli e sanguinose dei conflitti internazionali, simili per certi aspetti alle citate guerre di religione.

6.2 Gli orientamenti che via via si andarono manifestando, in particolare attraverso un'intensa elaborazione dottrinale, sfociarono in una apposita Conferenza diplomatica, i cui lavori si conclusero con l'approvazione l'8 giugno 1977 a Ginevra di due Protocolli aggiunti alle Convenzioni di Ginevra 1949, dedicati rispettivamente ai conflitti armati internazionali (Protocollo I) e ai conflitti non internazionali (Protocollo II).

Non è il momento per soffermarsi su questi due documenti, che segnano indubbiamente, quale sia il giudizio che si voglia esprimere su alcune loro norme e sul loro complesso, una evoluzione importante del diritto della guerra. Da notare che in essi, particolarmente nel I, le norme relative alla condotta delle operazioni militari e quelle per la protezione delle vittime della guerra sono fortemente commiste.

Limitiamoci a far rilevare che fra le norme di particolare rilievo dettate con il I Protocollo, vanno attentamente analizzate quelle che riguardano lo statuto di combattente, la nozione di persone civili, la nozione di obiettivo militare, la protezione della popolazione civile in occasione di attacchi, etc., data la notevole incidenza che esse hanno sulla condotta delle operazioni militari.

7. NECESSITÀ MILITARE E PROPORZIONALITÀ

È necessario dare qualche maggiore nozione sul principio di necessità militare.

7.1 L'esistenza, nella condotta delle ostilità, di un tale principio, non soltanto è dimostrata dalla pratica guerresca di ogni tempo, ma la si trova formalmente riconosciuta nella prima codificazione

del diritto della guerra terrestre, il cui testo fondamentale (Convenzione Aja IV/1907) sottopone (preambolo) l'auspicata diminuzione dei mali della guerra alle possibilità consentite, appunto, dalla "necessità militare".

Va però aggiunto che in precedenza la dichiarazione di Pietroburgo (1868) sul divieto di impiego di pallottole esplodenti del peso inferiori a 400gr aveva affermato l'esistenza di "limiti tecnici ove la necessità della guerra debbono fermarsi davanti alle esigenze dell'umanità".

La locuzione "*necessità militare*" (e le altre equivalenti usate dal diritto internazionale positivo), intesa in senso lato, indica giustificazione di qualsiasi ricorso alla violenza bellica, nei limiti dettata dal principio generale secondo il quale non deve essere usata una violenza maggiore in qualità e quantità di quella che sia indispensabile per vincere la guerra.

Questa considerazione giuridica generale sull'impiego della violenza in circostanze normali non sarebbe lecito, non ha bisogno di una enunciazione esplicita, ed è stata invocata per sostenere la derogabilità di tutte le norme di diritto della guerra, come è avvenuto nella pratica seguita durante le due guerre mondiali, e come sosteneva una parte della dottrina, quella tedesca in primo luogo che, sulla scia di Clausewitz, il quale negava qualità di diritto alle regole della guerra, sosteneva la formula "la regione di guerra prevale sulla maniera di guerra".

In realtà, le norme limitatrici della necessità militari in senso lato consentono, in taluni casi, deroghe giustificate dalla necessità militare in senso stretto, la cui caratteristica fondamentale è quella di essere una necessità prevista, appunto, da norme del diritto internazionale e di operare nel quadro delle norme stesse ed in deroga ad esse, rispettando i limiti e le condizioni che le medesime stabiliscono per consentire la deroga.

È da notare che l'elemento proibitivo (violenza non maggiore ecc.) del principio generale in questione non è, ovviamente, idoneo, specie con il carattere totale che la guerra ha assunto nell'epoca contemporanea, a ridurre il crescente contrasto fra la "necessità militare" e i "principi umanitari", sicchè si è venuta affermando sempre più la convinzione che la necessità militare non può giustificare qualsiasi azione, ma è soggetta alle restrizioni imposte dal diritto internazionale.

Tale concetto, non è solo oggi dettato dal diritto positivo, ma è stato fatto proprio dalla giurisprudenza dell'immediato dopoguerra, come dimostrano varie sentenze pronunciate da tribunali militari contro criminali di guerra, sentenze che hanno rigettato l'eccezione della necessità militare avanzata per giustificare qualsiasi ricorso alla violenza, perfino riguardo alle atrocità commesse contro feriti, naufraghi e prigionieri di guerra.

Gli stessi regolamenti militari posteriori alla seconda guerra mondiale (per gli Stati Uniti d'America: *The Law of Land Warfare*, 1956 e *The Law of Naval Warfare*, 1955; per la Gran Bretagna: *The Law of War on Land*, 1958 e *Manual of Air Force Law*), affermano esattamente che

la necessità militare giustifica, da una parte le misure non vietate dal diritto internazionale, dall'altra, quelle specificatamente consentite dallo stesso diritto per determinate situazioni.

Quanto ad un principio generale di diritto internazionale, secondo il quale sarebbero proibite tutte quelle forme di violenza bellica che, sebbene non vietate espressamente, risulterebbero in contrasto con le fondamentali esigenze umanitarie, bisogna riconoscere che, malgrado che la sua esistenza sia controversa in dottrina, le esigenze di cui esso è portatore si sono andate largamente affermando nei tempi più recenti, e vadano esercitando una crescente influenza nella formazione del diritto positivo, nel quale esiste oggi un complesso di norme particolari dettate, sotto gli impulsi umanitari della coscienza dei popoli, proprio per limitare la necessità militare.

In realtà, il principio della necessità militare ha condizionato, senza limiti apprezzabili, il diritto bellico sino alla seconda guerra mondiale compresa, ed è stato praticato dai vari belligeranti con largo eccesso, come ha riconosciuto un militare autorevole, il Generale Eisenhower, che in un messaggio rivolto alle truppe durante le operazioni successive allo sbarco in Francia, così si esprimeva: “Non voglio che l'espressione necessità militare nasconda la rilassatezza o l'indifferenza: essa è talora utilizzata per situazioni nelle quali sarebbe più esatto parlare di comodità militare o anche di comodità personale”.

A conclusione dei cenni fatti si può in sintesi dire oggi:

- a) quando il ricorso alla violenza bellica è limitato da norme del diritto internazionale positivo, sono ammesse, in singoli casi specifici e nei limiti consentiti, soltanto quelle deroghe che sono state stabilite da apposite eccezioni basate sulla necessità militare;
- b) l'esistenza di una necessità militare deve essere accertabile in base ai criteri obiettivi; non essendovi uniformità nei caratteri delle necessità militari, occorre accertare per ogni caso concreto se sussistono le condizioni alle quali la deroga è consentita dalla norma pertinente.

7.2 Il principio di proporzionalità ha lo scopo di limitare i danni prodotti dalle operazioni militari, richiedendo che l'impiego di armi e di metodi di guerra – quando non può avere effetti limitati ai soli obiettivi militari, contro i quali soltanto deve rivolgersi la violenza bellica – non sia, per ciò che riguarda gli effetti indiretti, sproporzionato rispetto al vantaggio militare ricercato.

Nel diritto internazionale precedente il principio di proporzionalità è insito in alcune norme come:

- a) lo “scopo legittimo della guerra (mettere fuori combattimento il maggior numero di uomini) sarebbe superato dall'impiego di armi che aggravassero inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o rendessero inevitabile la loro morte” (dichiarazione di Pietroburgo 1868);

b) inesistenza di un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico e divieto dell'uso di armi capaci di causare mali superflui (Regolamento allegato alla IV Convenzione Aja 1907).

In linea generale, può dirsi che le regole poste a protezione delle persone e dei beni, nel dettare limitazioni all'impiego della violenza bellica, obbligavano già in passato i comandanti responsabili ad un esame preventivo di ogni azione, onde accertare quale potesse essere, nelle sue conseguenze, la proporzione fra esigenze militari e rispetto della protezione delle persone civili e dei beni di carattere civile.

Il principio di proporzionalità acquista poi una importanza rilevante con lo sviluppo recente delle norme umanitarie, come risulta leggendo la parte speciale B.

A conclusione, possiamo sommariamente dire che il principio di proporzionalità, di indubbio valore per l'applicazione delle norme del diritto della guerra volte a proteggere le persone e i beni, richiede una interpretazione uniforme in sede internazionale e una identificazione del suo rapporto con il principio di necessità militare, tenuti presenti, da una parte lo sviluppo dei principi umanitari, dall'altra la crescente efficienza delle armi.

8. CONVENZIONI FRA BELLIGERANTI

8.1 Le Convenzioni fra belligeranti sono accordi fra due e più Stati in guerra, che hanno per oggetto la situazione reciproca e tendono ad influire su di essa: gli organi abilitati a stipularle sono, di solito, organi militari.

Possono avere la forma scritta, ma non escludono la forma orale, nel caso, ad esempio, di intese limitate nella portata e nella durata, e da attuare all'istante. Quanto poi al contenuto, in particolare delle convenzioni di capitolazione o di armistizio, esso non ha limiti di qualità né di quantità: dipende solamente dalla volontà delle parti.

Circa la validità temporale, il momento iniziale è concordato all'atto della stipulazione.

Per il momento finale va notato che le convenzioni in questione si estinguono:

- a) a seguito della realizzazione del loro oggetto;
- b) per scadenza del tempo fissato per la loro validità;
- c) per l'avverarsi di una clausola risolutoria;
- d) per denuncia o dichiarazione concorde delle parti;
- e) per stipulazione di una convenzione successiva, con la quale la precedente viene superata dalle parti;

- f) per debellatio di una delle parti;
- g) con la stipulazione del trattato di pace.

Quanto agli accordi per lo scambio di prigionieri di guerra e di feriti e malati (detti “cartelli”) e quelli relativi alla creazione di zone e località sanitarie o neutralizzate, di località non difese e zone smilitarizzate, se la loro stipulazione avviene sovente per il tramite di potenze protettrici o organismi internazionali non governativi, non è affatto escluso, anzi avviene, che essi possano essere concordati fra organismi militari delle opposte parti nei casi di minore portata e di effetto locale.

8.2 Per stabilire i contatti necessari per la stipulazione delle convenzioni fra belligeranti si usa servirsi sia di messaggi trasmessi con ogni mezzo tecnico disponibile, sia del parlamentare.

Costui è, in sostanza, una persona autorizzata da un belligerante a mettersi in comunicazione diretta con l'avversario, in genere allo scopo di trattare, appunto, la conclusione di una convenzione. È munito, dal comandante che lo invia, dei necessari poteri: il documento che li conferisce deve indicare nome, grado e carica del parlamentare, nonché l'autorità con la quale è autorizzato a trattare e lo scopo della missione. È accompagnato da un alfiere, che porta una bandiera bianca, e da un trombettiere o tamburino, che ne annunci l'arrivo a distanza.

È, insieme ai suoi accompagnatori, inviolabile e deve essere lasciato rientrare presso le forze alle quali appartiene, quale che sia stato l'esito della missione. L'inviolabilità si estende al mezzo di trasporto di cui il parlamentare si serve e che, se marittimo, è chiamato “nave-cartello”, se aereo, “aeromobile-parlamentare”.

L'immunità è perduta se il parlamentare si avvale della posizione privilegiata per compiere atti nocivi per l'avversario.

Il comandante avversario non è tenuto a riceverlo, e se lo fa può prendere tutte le misure atte ad impedire che il parlamentare venga a conoscenza di notizie di carattere militare; deve, però, sospendere il fuoco per il tempo necessario all'operazione: arrivo, comunicazione e rientro del parlamentare.

8.3 Tradizionali convenzioni fra belligeranti sono la sospensione d'armi, la capitolazione e l'armistizio.

8.3.1 La sospensione d'armi (o tregua) è il tipo più semplice di convenzione tra belligeranti. Consiste nell'accordo di interrompere le ostilità attive fra forze contrapposte per un tempo brevissimo e circa un oggetto di importanza locale oltreché momentanea, e che non interessa la

condotta generale della guerra né riguarda questioni politiche di qualsiasi entità (esempio: raccogliere i feriti o inumare i caduti, scambiare prigionieri, allontanare civili). Interrompe l'impiego dei soli mezzi di combattimento e delle sole attività che possano impedire l'esecuzione dell'oggetto della convenzione. Finché è in vigore, non si possono mutare le posizioni delle forze operanti delle due parti, salvo espresso accordo.

Secondo alcuni, durante una sospensione d'armi restano possibili sia la ricognizione aerea che il combattimento aereo, dato che tali operazioni non ostacolano, ad esempio, la raccolta sul terreno di feriti e malati.

La sospensione d'armi può essere concordata anche per consentire la stipulazione di accordi di più ampia portata, ad esempio una capitolazione o una dichiarazione di località non difesa.

È richiesta da una delle parti per mezzo di un "parlamentare", e la forma prevalente è quella orale. Deve stabilire giorno e ora della sua entrata in vigore, sua durata, termine per la ripresa delle ostilità attive.

La sospensione d'armi, non appena stipulata, deve essere comunicata alle truppe interessate.

8.3.2 La convenzione di capitolazione si distingue dalla sospensione d'armi per due caratteri salienti: comporta la cessazione e non la sospensione delle attività attive; ha per oggetto l'arrendersi negoziato di forze di una delle parti.

Determina le condizioni di resa di tali forze o di una posizione fortificata, e deve indicare: momento iniziale della cessazione delle ostilità attive; sorte e trattamento riservato alle forze che capitolano ed eventuale cessazione dell'onore delle armi; modi per garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto ai mezzi di offesa e di difesa esistenti nelle posizioni fortificate; altre clausole, fra cui quelle relative alla consegna di posizioni fortificate, di navi e aeromobili, armi, impianti, materiali e rifornimenti.

La capitolazione può avere una portata importante ma limitata quanto alle forze che vi si assoggettano (capitolazione parziale); può invece, estendersi all'intero complesso delle forze armate di un belligerante, e in tal caso viene chiamata capitolazione generale.

Una specie particolare di capitolazione è quella incondizionata (o a discrezione), la quale pone il vinto alla mercé del vincitore: l'atto relativo non contempla che le poche e dure clausole cui deve sottostare la parte che capitola.

Anche nel caso di capitolazione senza condizioni, i combattenti legittimi delle forze soccombenti hanno diritto allo statuto di prigionieri di guerra.

Sebbene nella pratica i termini capitolazione e resa vengano usati l'uno per l'altro, la resa non è una convenzione, perché non è trattata, ed è quindi regolata dalle norme generali del diritto

bellico. Comporta la volontà unilateralmente manifestata da unità o singoli combattenti di non più combattere e di costituirsi prigionieri, nonché il dovere dell'altro belligerante di sospendere immediatamente l'esercizio della violenza nei confronti di quelle unità o di quegli individui.

8.3.3 Tra le convenzioni fra belligeranti, quella di armistizio è la più importante e la più complessa, dato che, oltre alle clausole meramente militari di un tempo, gli armistizi del nostro tempo contengono clausole politiche ed economiche volte ad inquadrare e corredare l'oggetto essenziale, che resta, tuttavia, quello di sospendere la guerra-azione, per lo più a tempo indeterminato su tutto il quadro della guerra, senza mettere fine allo stato di guerra.

L'iniziativa per la stipulazione di un armistizio ha carattere politico e non può nascere da decisioni di natura politica. Per questo essa è di esclusiva competenza del governo, il quale può demandare al comandante supremo di condurre i negoziati a firmare la relativa convenzione. Ma per la complessità che oggi hanno le trattative, esse sono quasi sempre affidate non già ad individui, ma a delegazioni che, anche se capeggiate da militari – ma talora da diplomatici o da politici – sono composte da tecnici dei vari settori interessati della pubblica amministrazione.

In questa sede non è, perciò, il caso di entrare in particolari.

9. RAPPORTO DI NEUTRALITÀ

Oltre al rapporto di belligeranza, al quale partecipano gli Stati in guerra fra loro, esiste un rapporto di neutralità, al quale partecipano sia gli Stati belligeranti che gli Stati estranei al conflitto, e che consiste in divieti e doveri stabiliti dallo stesso diritto internazionale sia per i belligeranti che per i neutrali.

Di fronte ad una guerra, Stati terzi possono liberamente scegliere fra due atteggiamenti: entrare nella guerra o restare neutrali.

Oltre a questo tipo di neutralità basata sulla scelta che uno Stato fa in occasione di una determinata guerra (neutralità ad hoc o occasionale), esiste la neutralità permanente che lo status ha assunto dalla Svizzera con il trattato di Vienna 1815, e dall'Austria, che l'ha dichiarata con legge costituzionale 26 ottobre 1955, notificata agli Stati terzi, i quali hanno riconosciuto tale status, sia esplicitamente, sia implicitamente. Lo Stato a neutralità permanente si chiama anche "neutralizzato", avendo espressamente rinunciato ad assumere un obbligo di assistenza qualsiasi in

una guerra eventuale fra gli altri Stati, pur conservando il diritto di opporsi ad atti illeciti di cui fosse vittima.

Nei confronti degli Stati a neutralità sia permanente che occasionale si può esattamente parlare di neutralità armata, che consiste in un atteggiamento caratterizzato da vigile sorveglianza e, all'occorrenza, da pronta ed energica reazione, onde impedire che uno dei belligeranti utilizzi il territorio neutrale come base o teatro di operazioni. Atteggiamento, che corrisponde correttamente alle condizioni richieste per una compiuta osservanza dei doveri di neutralità.

Un tipo particolare di neutralità permanente è quella della città del Vaticano, che con il trattato di Laterano 1929 ha dichiarato di rimanere estranea alle competizioni temporali fra gli Stati. Speciali norme, per lo più remote, regolano la condotta dei belligeranti verso i neutrali e di questi verso quelli.

Riguardo allo spazio, tali norme si applicano al territorio in lato sensu dei neutrali, nonché nell'intera regione della guerra.

Circa il tempo, lo statuto di neutralità comincia nel momento in cui lo Stato che non partecipa ad un conflitto viene a conoscenza dell'esistenza dello stato di guerra fra altri Stati. Lo Stato che decide di rimanere neutrale può dichiararlo formalmente, ma non è tenuto a farlo: l'importante è che comporti da neutrale, ossia che si attenga alla apposita normativa internazionale, con il quale atteggiamento manifesta chiaramente la sua posizione. Lo Stato neutrale non è obbligato a conservare tale qualità, potendo in ogni momento entrare nel conflitto, scendendo in campo accanto ad una o altra parte.

Lo Statuto di neutralità prende fine in tre modi:

- a) con la fine della guerra;
- b) con l'entrata in guerra dello Stato neutrale;
- c) con il divenire teatro della guerra il territorio dello Stato neutrale, che non vuole o non può difendere la sua neutralità.

Le norme del diritto di neutralità sono contenute nella V Convenzione (neutralità terrestre) e nella XIII (neutralità marittima) dell'Aja 1907. Per quanto riguarda la neutralità aerea, mancando specifiche norme internazionali, si deve procedere per analogia, applicando, ove possibile, tutte le norme che non siano esclusive della neutralità terrestre o marittima.

Norme più recenti, da applicare alla neutralità in genere, sono contenute nelle Convenzioni di Ginevra 1949, nel I Protocollo 1977 ad esse aggiunto, e nel Regolamento allegato alla Convenzione dell'Aja 1954 relativa alla protezione dei beni culturali.

10. IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI NON INTERNAZIONALI

Come si è già accennato, dopo la 2 guerra mondiale, il diritto internazionale ha stimato necessario, per la prima volta, di portare la sua attenzione di settare sue norme nei riguardi dei conflitti armati che ritiene non abbiano carattere internazionale.

La penetrazione del diritto internazionale nei conflitti di tal genere è avvenuta dapprima con l'art. 3 comune alle quattro Convenzione Ginevra 1949, e poi, al termine di un lungo o tormentato periodo di elaborazione dottrinale e di evoluzione politica, con il II Protocollo aggiuntivo 1977.

Riprendendo e completando, allora, ciò che si è detto sub 5.3, 6.1 e 6.2 a proposito di tale nuova normativa, constatiamo che, secondo essa, si considerano non internazionali quei conflitti armati “che si svolgono sul territorio di uno Stato fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate”. Questa definizione esclude esplicitamente “le situazioni di tensione interne, di distorsioni interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi, che non sono considerati conflitti armati”.

La definizione non ha certo risolto il problema della constatazione della esistenza di un conflitto armato non internazionale, dato che si sono stabiliti per esso requisiti tali che sarà sempre possibile ad uno Stato, anche nella auspicata ipotesi che, di fatto, ne rispetti, in tutto o in parte, le prescrizioni, di sottrarsi all'applicazione formale dello speciale diritto, negando che una determinata situazione sorta sul suo territorio configuri un conflitto armato non internazionale.

Il diritto in questione si preoccupa, del resto, di stabilire che nessuna sua norma può essere “invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico, o di difendere l'unità nazionale o l'integrità territoriale di uno Stato con tutti i mezzi legittimi”, vietando “qualsiasi intervento diretto o indiretto, quale che ne sia la ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni di uno Stato sul cui territorio avviene detto conflitto”. Così come precisa che l'applicazione delle sue norme non modifica lo statuto delle parti, sicchè i ribelli restano tali.

11. LA DIFFUSIONE DEL DIRITTO DELLA GUERRA

Fino alla vigilia della 2^a guerra mondiale o quasi, la maggior parte degli Stati non hanno preso in seria considerazione la necessità o l'opportunità della conoscenza del diritto dei conflitti armati.

Con la fine della 2^a guerra mondiale, il problema di tale diffusione si è posto in tutta la sua importanza, a causa dei comportamenti gravemente contrari ai principi fondamentali di umanità che si sono registrati durante qual conflitto, e che si era cercato di giustificare: in gran parte, con la necessità militare, sovente infondata o sproporzionata rispetto alle conseguenze delle azioni offensive condotte in suo nome, in minore misura, con la ignoranza delle leggi e degli usi di guerra.

Sicché oggi per la prima volta il diritto internazionale prescrive:

- a) lo Stato è tenuto a rispettare e a far rispettare le norme di tale diritto, impegno che comporta, ovviamente, la conoscenza di esse in proporzione ai compiti ed alle responsabilità di ciascuno;
- b) lo Stato ha l'obbligo di diffondere il contenuto di tale diritto il più largamente possibile, in particolare di includerne lo studio nei programmi di istruzione militare, e di incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile. A tal riguardo, appare evidente che il perseguimento di quest'ultimo obiettivo è largamente facilitato, quando si insegnano ai cittadini in servizio di leva nozioni elementari del diritto in questione;
- c) allo scopo di impedire che siano commesse infrazioni alle norme del diritto della guerra e reprimere, lo Stato deve esigere che i comandanti militari, in relazione al rispettivo livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle ff.aa. posti sotto il loro comando, conoscano i propri doveri ai sensi delle norme stesse.

A queste prescrizioni - che sono dettate dalle quattro Convenzioni Ginevra 1949 (I/47, II/48, III/127, IV/144); dalla Convenzione Aja 1954 sui beni culturali (art. 25); dal I Protocollo aggiuntivo 1977 (artt. 83 e 87); e dalla Convenzione Ginevra 1980 sulle armi classiche specifiche (art. 6) – si aggiunge quella che si legge solo nella Convenzione Aja 1954 (art. 7), ma che, a maggior ragione, andrebbe adottata per l'intero diritto della guerra. Essa pone allo Stato l'obbligo di introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti di addestramento e d'impiego disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle norme per la protezione dei beni culturali, e ad inculcare nel personale militare uno spirito di rispetto verso tali beni.

Sebbene negli ultimi anni si sia registrato nelle istituzioni militari un certo impulso in direzione di una applicazione corretta di tale dettato, non si può dire che, nella maggioranza degli Stati, siano stati raggiunti finora risultati accettabili.

Per quanto riguarda le istituzioni universitarie, il risveglio di interesse per questa parte del diritto internazionale pubblico, che si è notato, in alcuni Stati, negli ultimi tempi, occorre che esso sia sviluppato ed esteso agli altri Stati.

Scarsa, ma più sovente nulla è, infine, l'attività volta a diffondere nozioni elementari del diritto dei conflitti armati nelle scuole di altri ordini e nella popolazione civile in genere.

12. LE VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELLA GUERRA E LA LORO REPRESSIONE

Nel diritto dei conflitti armati formatosi dopo la 2 guerra mondiale è stato sancito il principio che le violazioni delle norme devono essere punite.

Questo principio aveva fatto una prima apparizione al Trattato di Versailles e negli analoghi documenti che posero fine alla I guerra mondiale, ma non aveva trovato allora una accettabile applicazione. Esso, del resto, era già stato affermato nell'art. 84 del c.d. Manuale di Oxford 1880, documento dottrinale redatto dall'Istituto di diritto internazionale.

Le Convenzioni di Ginevra 1949 fanno l'obbligo agli Stati di stabilire sanzioni penali adeguate per le persone che abbiano commesso o dato ordine di commettere una delle infrazioni che gli stessi testi definiscono "gravi" e che sono considerate come crimini di guerra. Persone, che dovranno essere giudicate dai tribunali del proprio paese, oppure consegnate, per essere giudicate da una parte interessata.

L'obbligo è ribadito nel I Protocollo aggiuntivo del 1977, il quale prevede altre infrazioni "gravi" oltre quelle indicate nelle Convenzioni 1949, e comporta anche, oltre alla repressione delle infrazioni "gravi", la cessazione di tutte le "altre infrazioni". Esso afferma anche la responsabilità penale o disciplinare di chi abbia dato l'ordine di commettere "una infrazione" delle sue norme o non ne abbia impedito o represso la commissione.

13. CONSIDERAZIONI FINALI

Riassumendo, possiamo annotare le seguenti proposizioni:

- la guerra resta, purtroppo, una eventualità che non può essere ignorata.
- Affermare che la guerra è un crimine da prevenire o punire, non da regolare, per negare la necessità di uno speciale diritto, è dimostrazione di illusione o di pigrizia.
- A coloro che affermano che la "guerra è guerra", e che non esiste una guerra "pulita", va obiettato che è già un risultato non trascurabile, anche se minimo, riuscire a porre la guerra in una posizione intermedia fra guerra totalmente "pulita" e guerra totalmente "sporca".
- L'obiezione che il diritto della guerra è stato e sarà violato non è motivo valido per disconoscerlo. Del resto, esso è stato rispettato più di quanto non si pensi, e le sue violazioni sono in parte dovute ad ignoranza.

- Per la guerra è, dunque, necessario che esista e sia valido un diritto, mediante il quale essa sia come inquadrata da istituzioni giuridiche con leggi e consuetudini volte a proteggere certe esigenze, certi beni, certi diritti.
- Il diritto della guerra deve adattarsi costantemente ai metodi e ai mezzi di combattimento che la tecnologia moderna mette, con terribile larghezza, a disposizione dei belligeranti, nonché alle situazioni giuridiche e di fatto in cui si eserciti la violenza bellica. Deve, cioè, aggiornarsi ogni volta che un conflitto abbia sconvolto l'ordine giuridici esistente.
- Deve anche il diritto della guerra, e questo è altrettanto importante, svilupparsi con sano realismo, dato che solo così può sperare di essere efficace. Non risultano, cioè, realistiche le norme che non tengono conto di certe esigenze inevitabili della condotta delle operazioni militari, esigenze da contenere, certo, ma non da disconoscere.
- Il più grosso problema che si pone oggi al diritto internazionale nello speciale settore è, di conseguenza, quello della difficile ricerca di un punto di equilibrio fra necessità militare ed esigenze umanitarie. Punto di equilibrio, che è mancato fino alla 2^a guerra mondiale compresa, essendosi favorita la necessità militare, e che tende a mancare nel tempo presente volendosi favorire le esigenze umanitarie.
- Al diritto della guerra bisogna avvicinarsi con la mente sgombra da diffidenze o scetticismi per conoscerlo e valutarlo in tutta obbiettività.

14. CRONOLOGIA DEL DIRITTO DELLA GUERRA

Una cronologia completa del diritto della guerra è riportata in allegato.

B

NORME ESSENZIALI PER LA CONDOTTA DELLE OPERAZIONI MILITARI

15. COMBATTENTI E FORZE ARMATE

15.1 Sono combattenti, ossia hanno diritto di partecipare direttamente alle ostilità e al trattamento di prigioniero di guerra in caso di cattura (nozione 1949):

- a) i membri delle forze armate regolari;
- b) i membri delle milizie e corpi volontari non facenti parte delle forze armate regolari, nonché i membri dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti ad una parte in conflitto ed operanti fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo è occupato, purchè: 1) siano sottoposti ad un comandante responsabile; 2) portino un segno distintivo fisso visibile a distanza; 3) portino apertamente le armi; 4) rispettino le leggi e gli usi di guerra.
- c) La popolazione di un territorio non occupato che, all'avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe d'invasione, senza avere avuto il tempo di organizzarsi, purchè: 1) porti apertamente le armi; 2) rispetti le leggi e gli usi di guerra.

15.2 Sono combattenti, ossia hanno diritto di partecipare alle ostilità ed al trattamento di prigioniero di guerra in caso di cattura (nozione 1977):

- a) i membri delle forze armate.

Sono forze armate, le forze , i gruppi e le unità armate ed organizzate di una parte del conflitto, che siano posti sotto un comando responsabile verso detta parte, e soggetti ad un regime disciplinare che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Come si vede , la nozione di combattente non è più riferita a differenti categorie di formazioni armate, bensì ad una sola (forze armate), essendo state messe sullo stesso piano e sottoposte allo stesso regime le categorie (a) e (b) previste nella nozione 1949.

Formalmente, la nozione 1949 non è stata abrogata e quindi resta valida nelle parti non toccate dalla nozione 1977. ad esempio, per quanto riguarda la partecipazione diretta della popolazione civile alle ostilità contro truppe d'invasione, sebbene, per quello che risulta dal paragrafo

successivo, anche le due condizioni per essa stabilite subiscano quantomeno delle attenuazioni relativamente al tempo e al luogo.

I mercenari non hanno diritto allo statuto di combattente o di prigioniero di guerra.

15.3 I doveri fondamentali del combattente sono:

- a) rispetto delle regole del diritto internazionale da applicare nei conflitti armati;
- b) distinzione della popolazione civile.

Le norme relative a tale distinzione prendono in considerazione due categorie di situazioni:

- c) le situazioni che si possono chiamare normali, nelle quali i combattenti debbono distinguersi “quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria ad un attacco”.

Sebbene non specificatamente indicato, si deve intendere che la distinzione nelle situazioni normali va assicurata mediante il porto di una uniforme o, almeno, di un segno distintivo fisso visibile a distanza, unito, in quest’ultimo caso, al porto aperto delle armi.

- d) le situazioni che si possono chiamare eccezionali, nelle quali la distinzione della popolazione civile è giudicata impossibile a causa della natura delle ostilità (leggi: guerriglia). In tali situazioni, il combattente “conserva lo statuto di combattente, solo portando le armi apertamente:
 - durante un fatto d’arme;
 - durante il tempo in cui è esposto alla vista dell’avversario mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l’inizio di un attacco al quale deve partecipare “.

Come si vede, il dovere di distinguersi non è più da osservare in modo costante nelle due ipotesi (c) e (d), ma è limitato secondo il tempo e il luogo, e, nelle situazioni eccezionali, anche secondo il modo.

16. MEZZI DI GUERRA

16.1 I principi generali relativi ai mezzi di guerra sono:

- non esiste un diritto illimitato nella scelta dei metodi e mezzi di guerra;
- è vietato l’impiego di armi, proiettili e sostanze, nonché di metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili;
- è vietato l’impiego di metodi e mezzi di guerra dai quali ci si può attendere che provochino danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale;

- nello studio, messa a punto, acquisizione e adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di guerra, si deve stabilire se il loro impiego non sia vietato in talune circostanze o in ogni circostanza.

16.2 Nei riguardi delle armi bianche occorre considerare il loro impiego in alcune forme della guerra moderna (guerriglia, operazioni di comando) alla luce delle norme che vietano di uccidere a tradimento ricorrendo alla perfidia.

16.3 Nei riguardi delle armi da fuoco sono vietati:

- proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai 400gr;
- pallottole che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano;
- veleni e armi avvelenate.

È vietato o limitato l'impiego:

- di armi aventi come effetto principale quello di ferire mediante schegge non rilevabili nel corpo umano con i raggi X;
- di mine terrestri (collocate direttamente o a distanza), trappole o altri dispositivi analoghi;
- di armi incendiarie.

16.4 Nei riguardi delle armi chimiche e batteriologiche è vietato l'impiego.

Sono altresì vietati la produzione e lo stoccaggio, ed è stata ordinata la distruzione di quelle esistenti nel 1972.

16.5 Ne riguardi delle armi nucleari esistono norme internazionali, non sempre classificabili nel diritto della guerra, che riguardano le armi nucleari e precisamente:

- Trattato Londra, Mosca e Washington 1967 per regolare l'esplorazione e utilizzazione nello spazio extra-atmosferico, completato da un Accordo 1979 relativo all'attività degli Stati sulla luna e altri corpi celesti (vietata la messa in orbita attorno alla terra, alla luna e altri corpi celesti di armi nucleari di distruzione di massa, ecc.).
- Trattato Città del Messico 1967 relativo al divieto di armi nucleari nell'America Latina.
- Trattato Londra, Mosca e Washington 1971 relativo al divieto di collocare armi nucleari sul fondo dei mari e degli oceani, e nel relativo sottosuolo.

17. METODI NELLA CONDOTTA DELLE OPERAZIONI

17.1 I principi generali regolano l'impiego di metodi di guerra sono quelli già indicati per i mezzi di guerra³.

Le norme relative alla condotta delle operazioni debbono applicarsi ad ogni operazione terrestre, navale o aerea che possa colpire su terra la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Debbono applicarsi altresì a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incidono altrimenti sulle norme del diritto internazionale da applicare nei conflitti sul mare o nel cielo.

17.2 In materia di metodi sono da tenere presenti le seguenti definizioni:

- a) Attacchi: atti di violenza contro l'avversario siano essi compiuti a scopo di offesa o di difesa.
- b) Beni di carattere civili: beni che non sono obiettivi militari.
- c) Obiettivi militari: beni che per la loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.
- d) Precauzioni (o misure) possibili: precauzioni (o misure) che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario o di ordine militare.
- e) Rappresaglie: sospensione dell'osservanza di obblighi derivanti dal diritto della guerra nei riguardi dell'avversario inosservante onde indurlo ad adempiere a tali obblighi. Secondo le norme vigenti, le rappresaglie non sono vietate nei confronti dei combattenti e degli obiettivi militari.
- f) Segno distintivo: serve ad indicare persone, beni e luoghi protetti, che non possono, cioè, essere oggetto di attacco né di rappresaglia. È costituito dalla croce rossa o mezzaluna rossa per le installazioni sanitarie fisse o mobili, trasporti sanitari, personale sanitario e religioso. Altri segni distintivi proteggono in modo analogo: le zone sanitarie e di sicurezza; le località non difese; le zone smilitarizzate; i beni culturali; le persone e i mezzi della protezione civile; le opere e installazioni che racchiudono le forze pericolose.
- g) Territorio occupato: territorio sul quale l'autorità dell'avversario si è di fatto stabilita ed è in grado di esercitarsi.

³ Supra 16.1

17.3 Secondo le regole di protezione dei combattenti:

- a) sono vietate le rappresaglie e le spoliazioni a danno di feriti, malati, naufraghi e prigionieri di guerra. Questi militari hanno diritto ad essere trattati secondo specifiche norme di protezione.
- b) È vietato uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo ad atti di perfidia, cioè atti che fanno appello alla buona fede dell'avversario, per fargli credere che ha diritto di ricevere o il dovere di accordare la protezione prevista dal diritto internazionale (es.: simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare; simulare la resa; simulare un'incapacità fisica).
- c) Non sono vietati gli stratagemmi di guerra, cioè quegli atti che hanno lo scopo di indurre in errore l'avversario o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale e che non fanno appello alla buona fede circa la protezione prevista da tale diritto (es.: mascheramenti, inganni, operazioni simulate, false informazioni).
- d) È vietato:
 - di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa o mezzaluna rossa; della bandiera del parlamentare; dell'emblema protettore dei beni culturali; del segno speciale per opere e installazioni che racchiudono forze pericolose; dell'emblema delle Nazioni Unite; di bandiere, emblemi, insegne o uniformi militari di stati neutrali, stati non belligeranti o forze avversarie.
 - Di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'avversario e di condurre le ostilità in funzione di tale decisione.
 - Di attaccare persone fuori combattimento (sono state catturate, manifestano l'intenzione di arrendersi, sono in stato di incapacità fisica e non possono quindi difendersi), sempre che si astengano da qualsiasi atto di ostilità o non tentino di evadere.
 - Di attaccare le persone che si lanciano in paracadute da un aereo che precipita, e, più in generale, i naufraghi del mare e dell'aria.
 - Di attaccare e fare oggetto di rappresaglie stabilimenti sanitari militari fissi o le formazioni sanitarie campali, le zone e le località sanitarie militari, i trasporti sanitari militari via terra, mare e aria.
- e) Il personale sanitario e religioso addetto alla cura e assistenza dei militari feriti deve essere rispettato e protetto, e contro di esso sono vietate le rappresaglie.
- f) Le persone aventi diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra che cadono in mano dell'avversario in condizioni di combattimento che impediscano di sgomberarle,

debbono essere liberate, prendendo tutte le precauzioni possibili per garantire la loro sicurezza.

17.4 Regole dettagliate sono destinate alla protezione della popolazione civile in genere, e in particolare degli abitanti di un territorio occupato.

Nell'ambito della condotta delle operazioni militari, le norme vietano:

- a) il saccheggio
- b) la presa di ostaggi
- c) le rappresaglie contro: 1) la popolazione civile e le persone civili; 2) i beni di carattere civile; 3) i beni culturali; 4) i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile; 5) l'ambiente naturale; 6) le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose quali centrali nucleari, dighe di protezione o di ritenuta; 7) feriti, malati e naufraghi, installazioni sanitarie e trasporti sanitari, il personale sanitario e religioso.
- d) Far soffrire la fame alle persone civili, e quindi distruggere o mettere fuori uso beni indispensabili alla loro sopravvivenza.
- e) Gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.
- f) L'utilizzazione della presenza o dei movimenti della popolazione civile o di persone civili per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari; il trasferimento delle persone civili coattivo in zone particolarmente esposte alle conseguenze delle ostilità.
- g) Dirigere i movimenti delle popolazioni civili o di persone civili in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi, o di coprire operazioni militari.

17.5 Le Norme vietano inoltre:

- a) gli attacchi contro la popolazione civile e le persone civili che non partecipano direttamente alle ostilità, nonché contro beni di carattere civile, dovendo gli attacchi essere limitati ad obiettivi militari.
- b) Gli attacchi contro: località non difese; zone neutralizzate, smilitarizzate, sanitarie e di sicurezza; ospedali, altri luoghi di cura e trasporti sanitari.
- c) I feriti e i malati, gli invalidi e le donne incinte debbono beneficiare di una protezione e di un rispetto particolari, così come il personale sanitario civile.

- d) Gli attacchi contro opere e installazioni che racchiudono forze pericolose, anche se costituiscono obiettivi militari, se gli attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare perdite gravi fra le popolazioni civili.
- e) Gli atti di ostilità contro beni culturali, e l'utilizzazione di essi in appoggio allo sforzo militare. Deroghe sono ammesse solo nei casi di necessità militare, imperativa per i beni sotto protezione normale, ineluttabile per i beni sotto protezione speciale.
- f) Causare danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.
- g) Gli attacchi indiscriminati, quelli cioè: 1) che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato; 2) che impiegano metodi e mezzi che possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; 3) che impiegano mezzi e metodi i cui effetti non possono essere limitati; 4) che, di conseguenza, sono atti a colpire indiscriminatamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile; 5) eseguiti mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in località abitate e zone che contengono una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile; 6) dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

17.6 Altre norme impongono al belligerante di:

- a) fare ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze di obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili ed i beni di carattere civile, che si trovino sotto il suo controllo.
- b) Evitare di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate.
- c) Prendere le altre precauzioni necessarie per proteggere la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovino sotto il suo controllo.
- d) Nel preparare e decidere un attacco:
 - fare il possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficino di una protezione speciale;
 - prendere tutte le precauzioni possibili nella scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, ridurre al minimo il numero dei morti e feriti fra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile, che potrebbero incidentalmente causare;

- astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
- annullare o interrompere un attacco quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni che risulterebbe eccessiva rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;
- dare un avvertimento in tempo utile e con mezzo efficace, salvo che le circostanze lo impediscano, nel caso di attacchi che possano colpire la popolazione civile;
- quando è possibile una scelta tra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, far cadere la scelta sull'obiettivo nei cui confronti si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per la popolazione civile e i beni di carattere civile.

CRONOLOGIA DEL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI

1. PRIMA DELLA 1^a GUERRA MONDIALE

1856	Parigi	Dichiarazione sul diritto marittimo
1864	Ginevra	Convenzione sul miglioramento condizioni feriti in guerra
1868	Pietroburgo	Dichiarazione sul divieto dell'impiego di pallottole esplosive di peso inferiore a 400gr
1874	Bruxelles	Dichiarazione concernente le leggi e gli usi di guerra
1899	Aja	<ul style="list-style-type: none">▪ I Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali;▪ II Convenzione e Regolamento concernente le leggi e gli usi guerra terrestre (Clausola Martens)▪ III Convenzione adattamento alla guerra marittima della Convenzione di Ginevra del 1864▪ I Dichiarazione relativa al divieto di lancio di proiettili esplosivi da aerostati▪ II Dichiarazione relativa al divieto di impiego di proiettili aventi come scopo unico quello di spargere gas asfissianti▪ III Dichiarazione relativa al divieto di impiego di pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano
1904	Aja	Convenzione relativa al trattamento navi-ospedale
1906	Ginevra	Convenzione relativa all'assistenza dei malati e feriti in guerra
1907	Aja (non ratificate dall'Italia)	<ul style="list-style-type: none">▪ I Convenzione per il regolamento pacifico conflitti internazionali▪ II Convenzione limitazione dell'impiego della forza per il recupero di debiti contrattuali▪ III Convenzione apertura ostilità▪ IV Convenzione e Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra terrestre (Clausola Martens)▪ V Convenzione diritti e doveri dei neutrali nella guerra terrestre▪ VI Convenzione regime delle navi mercantili all'inizio delle

ostilità

- VII Convenzione trasformazione di navi mercantili in navi da guerra
- VIII Convenzione posa di mine automatiche di contatto non ancorate
- IX Convenzione bombardamento di obiettivi terrestri da parte di forze navali
- X Convenzione adattamento della convenzione di Ginevra del 1906 alla guerra marittima
- XI Convenzione restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima
- XII Convenzione costituzione di una corte internazionale delle prede (non ratificata da nessuno Stato)
- XIII Convenzione diritti e doveri dei neutrali nella guerra marittima
- Dichiarazione relativa al divieto del lancio di proiettili esplosivi da aerostati

1909 Londra Dichiarazione relativa al diritto della guerra marittima (non ratificata da nessuno Stato)

2. PRIMA DELLA 2^a GUERRA MONDIALE

1922 Aja Regole della guerra aerea (rimaste allo stato di progetto)

1925 Ginevra Protocollo sul divieto dell'impiego in guerra di gas asfissianti

1929 Ginevra I Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze in campagna

II Convenzione per il trattamento prigionieri di guerra

1936 Montreux Convenzione sul regime degli Stretti

1936 Londra Processo verbale relativo alla guerra sottomarina

1938 Italia Legge di guerra

1938 Italia Legge di neutralità

3. DOPO LA 2^a GUERRA MONDIALE

- 1948 New York Convenzione per prevenzione e repressione delitto genocidio
- 1949 Ginevra I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna (Clausola Martens)
- II Convenzione miglioramento condizioni, feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare (Clausola Martens)
- III Convenzione trattamento dei prigionieri di guerra (Clausola Martens)
- IV Convenzione protezione della popolazione civile (Clausola Martens)
- 1954 Aja Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
- 1967 Londra, Mosca e Washington Trattato per regolare attività degli Stati nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico. Completato nel 1979 da un Accordo (Nazioni Unite) relativo alle attività degli Stati sulla luna e gli altri corpi celesti⁴
- 1967 Città del Messico Trattato sul divieto delle armi nucleari nell'America Latina¹
- 1971 Londra, Mosca e Washington Trattato per il divieto di collocare armi nucleari e altre armi di istruzione di massa sul fondo dei mari e nel relativo sottosuolo¹
- 1972 Londra, Mosca e Washington Trattato per il divieto di messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a tossine, e sulla loro distruzione¹
- 1976 Ginevra Convenzione per la protezione dell'ambiente naturale
- 1977 Ginevra I Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati internazionali (Clausola Martens)
- II Protocollo aggiuntivo relativo ai conflitti armati non internazionali (Clausola Martens)
- 1980 Ginevra Convenzione relativa al divieto o limitazione dell'impiego di certe armi classiche specifiche (Clausola Martens)⁵

⁴ Documenti che propriamente, secondo una tradizionale distinzione, non fanno parte del diritto dei conflitti armati, ma che, studiando quest'ultimo, non possono essere ignorati.

⁵ Il testo dei documenti elencati si trova, in lingua italiana, nella raccolta P. Verri: Diritto per la pace e diritto nella guerra – Roma, 1980 – Edizioni speciali della “Rassegna dell'Arma dei Carabinieri”.